

CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza **214/1984** (ECLI:IT:COST:1984:214)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **ELIA** - Redattore: - Relatore: **ROEHRSEN**

Camera di Consiglio del **16/05/1984**; Decisione del **12/07/1984**

Deposito del **18/07/1984**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **10148**

Atti decisi:

N. 214

SENTENZA 12 LUGLIO 1984

Deposito in cancelleria: 18 luglio 1984.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 204 del 25 luglio 1984.

Pres. ELIA - Rel. ROEHRSEN

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Prof. GUGLIELMO ROEHRSEN -
Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN
- Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Prof.
GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO - Dott. ALDO CORASANITI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 81, comma sesto, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 ("Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato"), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa l'11 gennaio 1978 dalla Corte dei conti sul ricorso proposto da Festa Giovanni, iscritta al n. 647 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 311 dell'anno 1980;

2) ordinanza emessa il 18 aprile 1980 dalla Corte dei conti sul ricorso proposto da Tomassetti Giovanni, iscritta al n. 318 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 262 dell'anno 1981;

udito nella camera di consiglio del 16 maggio 1984 il giudice relatore Guglielmo Roehrssen.

Ritenuto in fatto:

Nel corso di un giudizio promosso da un vedovo di una insegnante elementare, al quale era stata negata la pensione di reversibilità della moglie, la Corte dei conti, con ordinanza 11 gennaio 1978, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 81, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, nella parte in cui prevede, quali condizioni per il conferimento della pensione di reversibilità al vedovo di una dipendente o pensionata statale, che egli sia inabile a proficuo lavoro e che vivesse e carico della moglie al momento del decesso di questa. A sostegno della non infondatezza della questione, nell'ordinanza si deduce che tali condizioni - non previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 1973 per il diritto ad ottenere la pensione di reversibilità da parte della vedova del pensionato dipendente statale - pongono in essere una ingiustificata disparità di trattamento in base al sesso, vietata dall'art. 3 Cost..

Nel corso di analogo giudizio, promosso dal vedovo di una pensionata statale, il quale chiedeva che gli fosse riconosciuto il trattamento di reversibilità con effetto dal momento della morte della moglie (avvenuta nel 1974) pur non essendo egli a carico suo, la Corte dei conti ha parimenti sollevato, con ordinanza 18 aprile 1980, questione di legittimità costituzionale dello stesso art. 81, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 1973, nonché dell'art. 6, terzo comma, della legge 22 novembre 1962, n. 1646 ("Modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro").

La Corte dei conti ha esposto di avere riconosciuto (con separata sentenza resa in tale giudizio), il diritto del vedovo alla pensione di reversibilità dal momento dell'entrata in vigore della legge 9 dicembre 1977, n. 903 (sulla "Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro"). Nell'ordinanza si osserva che, però, neanche dopo tale legge e dopo la sentenza n. 6 del 1980 della Corte costituzionale - la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 11 della legge n. 903 del 1977, nella parte in cui riferiva la nuova normativa sulla parità pensionistica ai soli decessi posteriori alla sua entrata in vigore - potrebbe essere riconosciuto al vedovo il diritto alla pensione di reversibilità da data anteriore a tale legge.

Ha chiesto, pertanto, la declaratoria d'illegittimità costituzionale delle norme suddette, per contrasto con l'art. 3 Cost., comportando esse un trattamento ingiustificatamente deteriore - per il passato - per i vedovi rispetto alle vedove.

In entrambi i giudizi non vi sono stati né interventi né costituzione di parti private davanti a questa Corte.

Considerato in diritto:

1. - Le due ordinanze della Corte dei conti di cui in epigrafe sollevano questioni di legittimità costituzionale sostanzialmente analoghe e pertanto i relativi giudizi possono essere riuniti ai fini di un'unica sentenza.

2. - Con una prima ordinanza, in data 11 gennaio 1978, la Sez. III giurisdizionale della Corte dei conti solleva questione di legittimità costituzionale, con riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 81, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 ("Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato"), nella parte in cui stabilisce che per il conferimento della pensione di reversibilità al vedovo di una dipendente o pensionata statale occorre che il vedovo sia inabile a proficuo lavoro e vivesse a carico della dante causa.

La seconda ordinanza, della medesima Sezione, in data 18 aprile 1980, solleva questione di legittimità costituzionale, sempre in riferimento all'art. 3 Cost., della stessa disposizione dell'art. 81, sesto comma, succitato, e dell'art. 6, terzo comma, della legge 22 novembre 1962, n. 1646 ("Modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro"), nella parte in cui queste disposizioni non consentono che ad esse sia data applicazione retroattiva.

3. - La questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, terzo comma, della legge n. 1646 del 1962 è inammissibile in quanto, come è espressamente detto nella ordinanza del giudice a quo, la norma non è applicabile nel giudizio relativo. concernente il vedovo di una pensionata statale.

4. - È, invece, fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata nei riguardi dell'art. 81, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 1973.

Questa Corte, con la sentenza n. 6 del 1980, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 13, primo comma, del r.d.l. 6 luglio 1939, n. 636 (e successive modificazioni), il quale conteneva una disposizione analoga a quella che forma oggetto del presente giudizio, in quanto anche per le pensioni di invalidità e vecchiaia stabiliva che "se superstite è il marito la pensione è corrisposta solo nel caso che esso sia riconosciuto invalido al lavoro".

Con la citata sentenza questa Corte osservò che la norma contenuta nel r.d.l. n. 636 del 1939 era in contrasto con il principio di uguaglianza fra coniugi, che trova la sua base fondamentale negli artt. 3 e 29 Cost. ed è stato poi estrinsecato, per quanto attiene al diritto di famiglia, con la legge 19 maggio 1975, n. 151 (in particolare con l'art. 24 in base al quale "entrambi i coniugi sono tenuti ciascuno in relazione alle proprie sostanze ed alle proprie capacità di lavoro professionale o casalingo a contribuire ai bisogni della famiglia"). Infine con la legge 9 dicembre 1977, n. 903, si è fatta più generale applicazione del principio di parità fra uomini e donne in materia di lavoro.

Inoltre, l'art. 11 di tale ultima legge, sempre in attuazione di quel principio, ha stabilito che anche nella materia pensionistica si ha parità di diritti fra i coniugi, per cui i lavoratori superstiti hanno diritto alle prestazioni assicurative ed ai trattamenti pensionistici alle stesse condizioni previste per la moglie dell'assicurato o pensionato.

Questa Corte, anzi, sempre con la ripetuta sentenza n. 6 del 1980, ha dichiarato la illegittimità costituzionale anche dell'or citato art. 11, secondo comma, nella parte in cui non dava effetto retroattivo alla nuova disposizione.

Appare evidente come le considerazioni svolte nella citata sentenza siano integralmente applicabili alla questione sollevata con le ordinanze in epigrafe, trattandosi anche qui di realizzare nella disciplina pensionistica per i dipendenti statali la parità fra coniugi: di

conseguenza deve essere dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 81, sesto comma, del t.u. n. 1092 del 1973, nella parte in cui stabilisce che per il conferimento della pensione di reversibilità al vedovo di una dipendente o pensionata statale occorre che il vedovo sia inabile a proficuo lavoro e vivesse a carico della moglie.

Dichiarando la illegittimità costituzionale dell'art. 81, sesto comma, nella parte predetta e tenendo presente la già avvenuta eliminazione dell'art. 11, secondo comma, della legge n. 903 del 1977, nella parte nella quale attuava solo ex nunc la parità fra coniugi nel settore pensionistico, consegue che ormai la pensione di reversibilità spetta comunque al marito superstite, quale che sia la data del decesso della moglie pensionata statale, in relazione all'entrata in vigore della legge n. 903.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, terzo comma, della legge 22 novembre 1962, n. 1646 ("Modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro"), sollevata con ordinanza 18 aprile 1980, della Corte dei conti, in riferimento all'art. 3 della Costituzione;

2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 81, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 ("Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato"), nella parte in cui stabilisce che per il conferimento della pensione di reversibilità al vedovo di una dipendente o pensionata statale occorre che il vedovo sia inabile a proficuo lavoro e vivesse a carico della moglie.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSEN - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.